Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. 1393.
Integrazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936, n. 613;
Ritenuta l'urgente necessità che nella determinazione dei prezzi di vendita della canapa siano tenuti presenti anche gli interessi dei lavoratori dell'industria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria viene compresa fra le Organizzazioni cui spetta di determinare i prezzi della canapa, a mente dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. 1394.
Trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto Istriano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 novembre 1929, n. 2234, col quale il territorio dell'Istria fu classificato fra i comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse, agli effetti dei Regi decreti 18 maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme sulla bonifica integrale;
Considerato che a termini dell'art. 107 del R. decreto suddetto il comprensorio per la trasformazione fondiaria dell'Istria è stato classificato come comprensorio di bonifica di 1ª categoria.
Vista la legge 8 aprile 1935, n. 516, che approva lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1935-36;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il finanziamento dell'Acquedotto Istriano, anche per la parte spettante alla Provincia ed ai Comuni che fanno parte del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La spesa di costruzione dell'Acquedotto Istriano per l'importo tuttora da liquidare delle opere già concesse e per le ulteriori opere occorrenti per il suo completamento, è a totale carico dello Stato.

Il contributo del 5 % in valore capitale a carico della provincia di Pola sulle spese già liquidate e non ancora corrisposto più gli interessi relativi, fino all'epoca del regolamento del debito, calcolato al saggio del 5 % con capitalizzazione annuale, sarà soddisfatto col versamento immediato della somma di L. 270.000, e per la residua quota in trenta rate annuali, scadenti il 1° gennaio degli anni 1937 e successivi, comprensivi del capitale e degli interessi in ragione del 5 %.

Art. 2. — Il limite d'impegno stabilito per l'esercizio 1935-36 dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito in legge 1° aprile 1935, n. 898, e successive modificazioni, e relativo ad opere di competenza statale a pagamento differito interessanti la bonifica integrale, è aumentato di L. 6.035.000.

Art. 3. — Gli stanziamenti stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive variazioni, sono aumentati nella seguente misura:

Esercizio 1935-36	L.	2.656.000
» 1936-37	»	4.507.000
» 1937-38	»	5.806.000
» dal 1938-39 al 1961-62	»	6.035.000
» 1962-63	»	5.713.000
» 1963-64	»	5.111.000
» 1964-65	»	4.149.000
» 1965-66	»	3.379.000
» 1966-67	»	1.528.000
» 1967-68	»	228.700
Totale aumenti	L.	177.917.700

Art. 4. — A compensazione degli aumenti suddetti, gli stanziamenti stabiliti dall'art. 5 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive variazioni, sono diminuiti nella seguente misura:

Esercizio 1935-36	L.	2.656.000
» 1936-37	»	4.507.000
» 1937-38	»	5.806.000
» dal 1938-39 al 1961-62	»	6.035.000
» 1962-63	»	5.900.000
» 1963-64	»	5.900.000
» 1964-65	»	5.900.000
» 1965-66	»	2.408.700
Totale	L.	177.917.700

Art. 5. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1935-36 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 119 — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . + L. 2.656.000

In diminuzione:

Cap. 120 — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc. — L. 2.656.000

Art. 6. — Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato ad apportare con i suoi decreti le variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 7. — Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà provveduto al trasferimento a carico dei fondi per opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito degli impegni vigenti al 1° luglio 1935 e successivamente assunti per l'esecuzione delle opere dell'Acquedotto Istriano.

Con le stesse modalità sarà variata l'imputazione dei mandati e ruoli di spese fisse emessi per le opere di cui al precedente comma.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1395.
Iscrizione dei sommergibili « Argo » e « Velella » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I due sommergibili di piccola crociera, in corso di costruzione presso la ditta Cantieri Riuniti dell'Adriatico di Trieste (Cantiere di Monfalcone), sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di: « Argo » e « Velella ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 97 — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1396.
Istituzione di un corso annuale di specializzazione per chimici presso la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Foligno, e modificazione della relativa tabella organica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 6 e 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2036, concernente la trasformazione della Regia scuola industriale di Foligno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla specializzazione per meccanici prevista al n. 2 dell'art. 2 dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Foligno approvato col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2036, è aggiunto un ulteriore corso annuale di specializzazione per «chimici».

Art. 2. — Nella tabella organica del personale direttivo e insegnante della scuola, di cui al precedente articolo, viene incluso un incarico per l'insegnamento delle seguenti materie:

Chimica generale e industriale - Tecnologia meccanica - Nozioni sugli impianti chimici - Disegno professionale (per chimici).

Nella tabella organica del personale tecnico e amministrativo delle scuola stessa l'incarico n. 6, sotto capofficina per l'aggiustaggio, è convertito in incarico di sotto capofficina; l'incarico n. 7, sotto capofficina per le macchine utensili, è convertito in incarico di capofficina fonditore.

Il presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. **1397**.

Fissazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni del Piemonte per i cessati corsi integrativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Torino dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il comune di Lanzo Torinese eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento di quel Regio corso di avviamento professionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Alessandria, Asti, Aosta, Cuneo, Novara e Torino, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 105 — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Numero d'ordine	COMUNI	AMMONTARE			
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930 31-12-1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I — PROVINCIA DI ALESSANDRIA				
1	Balzola	550 —	825 —	—	825 —
	II — PROVINCIA DI ASTI				
1	Montechiaro d'Asti	1.500 —	2.250 —	—	2.250 —
	III — PROVINCIA DI AOSTA				
1	Cuorgnè	1.900 —	2.850 —	—	2.850 —
	IV — PROVINCIA DI CUNEO				
1	Alba	8.021 —	12.031,50	—	12.031,50
	V — PROVINCIA DI NOVARA				
1	Novara	65.328,80	97.993,20	—	97.993,20
	VI — PROVINCIA DI TORINO				
1	Lanzo Torinese	3.000 —	4.500 —	1.698,75	2.801,25
2	Venaria Reale	1.000 —	1.500 —	—	1.500 —
	TOTALI	4.000 —	6.000 —	1.698,75	4.301,25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. **1398**.

Fissazione dei contributi dovuti dai comuni di Rocchetta Tanaro e Dronero per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Torino dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Asti e di Cuneo, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, 22 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 104. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE	
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930-31-12-1931
	I — PROVINCIA DI ASTI		
1	Rocchetta Tanaro	800 —	1.200 —
	II — PROVINCIA DI CUNEO		
2	Dronero	3.000 —	4.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1399.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Antonio Abate e del Rosario, con sede nella frazione Ginestreto del comune di Pesaro.

N. 1399. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite di S. Antonio Abate e del Rosario, con sede nella frazione Ginestreto del comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1400.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria Maddalena in Atripalda (Avellino).

N. 1400. R. decreto 11 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria Maddalena in Atripalda (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1401.
Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Chieti.

N. 1401. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Chieti:

1. Chieti - Confraternita denominata Congrega del SS. Crocefisso dei Sarti.
2. Castelfrentano - Confraternita denominata Congrega del Monte dei Morti e Purgatorio.
3. Ortona a Mare - Confraternita del SS. Sacramento.
4. Ortona a Mare - Arciconfraternita del SS.mo Rosario, del SS.mo Sacramento e del SS.mo Cuore di Gesù.
5. Ortona a Mare - Confraternita di S. Maria di Costantinopoli.
6. Palena - Arciconfraternita del SS.mo Suffragio.
7. Palena - Confraternita denominata Congregazione del Monte dei Morti.
8. Vasto - Confraternita del SS.mo Sacramento della Chiesa di S. Pietro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1402.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « G. Parini » di Lecco.

N. 1402. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « G. Parini » di Lecco.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

DECRETI DEL CAPO DEL GOVERNO 1° giugno 1936-XIV.
Inquadramento di personale nei ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656;
Visti i decreti Ministeriali in data 31 maggio 1936-XIV che provvedono al trasferimento nominativo del personale delle Amministrazioni dello Stato al Sottosegretariato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute del 31 maggio 1936;

Decreta:

Il personale delle Amministrazioni dello Stato, trasferito al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute con i decreti in data 31 maggio 1936-XIV è inquadrato con decorrenza dal 1° maggio 1936-XIV nei ruoli di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, nell'ordine seguente, col grado e con la qualifica a fianco di ciascuno indicati:

GRUPPO A.

Grado VI.

1 - Schanzer dott. Ottone, capo divisione.
2 - Colombo Arturo, ispettore superiore.
3 - Nicoletti dott. Giuseppe, ispettore superiore.

Grado VII.

1 - Jannitti Piromallo dott. Alberto, capo sezione.
2 - Schipani dott. Filippo, capo sezione.
3 - Giasotto dott. Vincenzo, capo sezione.
4 - Ferretti Giuseppe, ispettore capo.
5 - Simoni dott. Ennio, capo sezione.
6 - D'Amico dott. Filippo, ispettore capo.
7 - Coraggio rag. Amedeo, capo sezione.
8 - Giannetti rag. Raffaele, capo sezione.

Grado VIII.

— - Gattuccio dott. Salvatore, consigliere, fuori ruolo.
1 - Palmisano dott. Antonino, consigliere.
2 - Giachery prof. rag. Emerico, consigliere.
3 - Ferroni dott. Dino, consigliere.
4 - Matteini Carlo, consigliere.

Grado IX.

1 - Antonelli dott. Emilio, primo segretario.

Grado XI.

1 - Minozzi dott. Fabio, vice segretario.
2 - Secreti dott. Dino, vice segretario.
3 - Sabatini Scalmati dott. Eugenio, vice segretario.
4 - Spinedi dott. Antonio, vice segretario.

GRUPPO B.

Grado IX.

1 - Angelucci Umberto, primo ispettore.

Grado X.

1 - Fidati Renato, ispettore.

Grado XI.

1 - Rossi rag. Livio, ispettore aggiunto.
2 - Giove rag. Filippo, ispettore aggiunto.
3 - Lazzarini rag. Ferruccio, ispettore aggiunto.

GRUPPO C (transitorio).

Grado VIII.

1 - Casaburi Ernesto, commissario.
2 - Rodriguez Vincenzo, commissario.
3 - Tadonio Enrico, commissario.

GRUPPO C.

Grado X.

1 - Gandolfi Bonaventura, primo archivista.
2 - Amori Umberto, primo archivista.

Grado XI.

1 - Sorcini Clara, archivista.

Grado XII.

1 - Nardi Guglielmo, applicato.
2 - Baldi Giuseppina, applicato.
3 - Toncelli Ines, applicato.

Grado XIII.

1 - Torricelli Luigia, alunna d'ordine.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

p. Il Capo del Governo: GUARNERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Scambi e valute, foglio n. 14. — GUALTIERI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656;

Visti i decreti Ministeriali in data 31 maggio 1936-XIV che provvedono al trasferimento nominativo del personale del soppresso ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero e del ruolo amministrativo del Ministero delle corporazioni al Sottosegretariato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute del 31 maggio 1936-XIV;

Decreta:

Il personale del soppresso ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero e del ruolo amministrativo del Ministero delle corporazioni trasferito al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute con i decreti Ministeriali in data 31 maggio 1936, è inquadrato, con decorrenza dal 1° maggio 1936-XIV, nel ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, nell'ordine seguente, col grado e con la qualifica a fianco di ciascuno indicati:

1 - Di Nola dott. Carlo, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe.
Nicita dott. Francesco, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe, fuori ruolo.
2 - Ceccato dott. G. Battista, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe.
3 - Ricciardi dott. Adelchi, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe.
4 - Mariani dott. Erminio, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe.
5 - Ballerini dott. Elisio, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe.
6 - Signorelli dott. Vittorio, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe.
De Martino dott. Giuseppe, grado VI, consigliere commerciale di 2ª classe.
(Art. 108 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

1 - Luzi Renato, grado VII, addetto commerciale di 1ª classe.
2 - Pietrabissa rag. Francesco, grado VII, addetto commerciale di 1ª classe.
3 - Mancini dott. Tommaso, grado VII, addetto commerciale di 1ª classe.
4 - Librando dott. Gaetano, grado VII, addetto commerciale di 1ª classe.
5 - Rallo dott. Pietro, grado VII, addetto commerciale di 1ª classe.
6 - Angelone dott. Romolo, grado VII, addetto commerciale di 1ª classe.

1 - Pellegrini dott. Vincenzo, grado VIII, addetto commerciale di 2ª classe.
2 - Benedetti dott. Gianpaolo, grado VIII, addetto commerciale di 2ª classe.
3 - Notarangeli dott. Tommaso, grado VIII, addetto commerciale di 2ª classe.
4 - Barigiani dott. Andrea, grado VIII, addetto commerciale di 2ª classe.
5 - Massone dott. Giuseppe, grado VIII, addetto commerciale di 2ª classe.

1 - Morabito dott. Ugo, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
2 - Enea dott. Giuseppe, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
3 - Maresca dott. Adolfo, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
4 - Basile dott. Vittorio, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
5 - Savini dott. Paolo, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
6 - Caccialupi dott. Emilio, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
7 - Troncelliti dott. Francesco, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
8 - Non disponibile per corrispondente fuori ruolo.
Olivieri dott. Giovanni, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
La Francesca dott. Francesco, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
Lazzaro dott. Tommaso, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
Lenzi dott. Alfredo, grado XI, assistente addetto commerciale di 3ª classe.
Con riserva di anzianità.
Malgeri dott. Enzo, grado XI, assistente addetto commerciale in prova.
Giancola dott. Raffaello, grado XI, assistente addetto commerciale in prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

p. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: GUARNERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Scambi e valute, foglio n. 25. — GUALTIERI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656;

Visti i decreti Ministeriali in data 31 maggio 1936-XIV che provvedono al trasferimento nominativo del personale subalterno appartenente ai ruoli del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze al Sottosegretariato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute del 31 maggio 1936-XIV;

Decreta:

Il personale subalterno appartenente ai ruoli del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, trasferito al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute con i decreti in data 31 maggio 1936-XIV, è inquadrato, con decorrenza dal 1° maggio 1936-XIV nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, con le qualifiche e nell'ordine seguenti:

Commessi e uscieri capi:

1. Menaldi Romano.
2. Michetti Antonio.
3. Novelli Lucio.
4. Carli Romolo.
5. Peri Bartolomeo.

Uscieri:

1. Di Giammarco Andrea.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*: GUARNERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Scambi e valute, foglio n. 24 — GUALTIERI.

(2957)

AVVISO DI RETTIFICA.

Al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, sull'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1936-XIV, in luogo della data « 15 agosto 1936-XIV », deve leggersi: « 31 dicembre 1936-XV ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di cedola di interessi su titoli del consolidato 5 %.

Unica pubblicazione. Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1934 di L. 312,50 relativa al certificato di rendita cons. 5 per cento n. 265808 di L. 625 annue al nome di Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro, moglie di Sforzini Augusto domiciliata a Voghera con vincolo dotale.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni verrà proceduto al pagamento di detta semestralità di interessi su quietanza della signora Picco Teresa detta Eugenia di Alessandro e del marito Sforzini Augusto, senza ritiro della ricevuta corrispondente, la quale rimarrà pertanto priva di alcun valore.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

(2966) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1936-XIV - N. 158.

S. U. A. (Dollaro)	12,66
Inghilterra (Sterlina)	63,70
Francia (Franco)	83,85
Svizzera (Franco)	414,75
Argentina (Peso carta)	3,48
Austria (Shilling)	2,384
Belgio (Belga)	2,1425
Canadà (Dollaro)	12,65
Cecoslovacchia (Corona)	52,70
Danimarca (Corona)	2,8475
Germania (Reichsmark)	5,1151
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,79
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,6356
Polonia (Zloty)	239,46
Spagna (Peseta)	173,77
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	75,725
Id. 3,50 % (1902)	72,95
Id. 3 % lordo	53,975
Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,05
Obbl. Venezie 3,50 %	88,35
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,—
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,075
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,85
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,625

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 18 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza, approvate con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto per l'anno scolastico 1936-37 un concorso per l'ammissione di 18 allievi al corso allievi ufficiali della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata normale di due anni scolastici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nel quadro degli ufficiali subalterni del Corpo.

Durante il corso gli allievi che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale del corpo godranno della paga di sottobrigadiere.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24° alla data del presente decreto;

c) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla M.V.S.N.;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del Comando generale della Regia guardia di finanza, non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato ed appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

f) siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità nei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio da ufficiale in pace ed in guerra. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,65;

g) abbiano, se minorenni, l'assenso del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;

diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un istituto industriale Regio;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguito rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931;

diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguito a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933.

Art. 3. — Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire al Comando generale della Regia guardia di finanza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda, redatta su carta bollata da L. 6, la quale deve contenere:

a) il nome, cognome, la paternità e residenza dell'aspirante, del padre o della madre o del tutore; (delle successive eventuali variazioni di residenza deve essere data partecipazione immediata, di volta in volta);

b) l'indicazione del titolo di studio posseduto;

c) l'elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La domanda deve essere firmata dall'aspirante e, s'egli non abbia compiuto il 21° anno, anche dal padre o da chi ne fa le veci.

Gli aspiranti appartenenti al Corpo presenteranno la domanda ai Comandi di legione o Scuola direttamente dipendente dal Comando generale, i quali la trasmetteranno direttamente al Comando generale, corredata di tutti i documenti prescritti.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile.

Art. 4. — Ciascun concorrente deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune; dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 8, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, numero 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

c) certificato, in carta bollata da L. 4, attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla M.V.S.N. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XIV E. F., con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera;

d) certificato di stato libero, su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato del presidente del Tribunale o dal pretore;

e) certificato generale, in carta bollata da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Re; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di buona condotta, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno; oppure, in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse.

La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

g) atto di assenso, su carta bollata da L. 8, del padre, o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal Prefetto. Ne sono esonerati i candidati che abbiano superato la minore età;

h) titolo originale di studio. Potrà essere esibito in via provvisoria un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal preside dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, con obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1937 tale certificato col diploma originale;

i) domanda, su carta bollata da L. 6, diretta al Ministero della guerra con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento del Regio esercito chiedano di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso e sarà invece considerata nulla qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare e foglio di congedo per coloro che abbiano compiuto gli obblighi di leva, oppure certificato dell'esito di leva o certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che non abbiano concorso alla leva;

m) documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125. e all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981.

Gli aspiranti residenti nelle colonie possono presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti almeno dieci giorni prima della prova scritta.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 5. — A cura dei Comandi che a termine del precedente art. 3 sono incaricati di ricevere le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari delle Forze armate, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

b) libretto personale o cartella personale del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie a carattere ereditario. per tutti i concorrenti.

Le informazioni dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiale della Regia guardia di finanza e stese su modello che sarà stabilito dal Comando generale del Corpo;

d) dichiarazione del casellario giudiziale da richiedersi al procuratore del Re presso il Tribunale.

Art. 6. — Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso la Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma nel giorno che precede la prova scritta o in altro che, occorrendo, sarà comunicato tempestivamente dal Comando generale del Corpo.

L'esito della visita medica collegiale sarà comunicato agli interessati subito dopo la visita stessa. Contro il risultato di essa non sono ammessi ricorsi, nè visite superiori.

La composizione della Commissione medica sarà fissata dal comandante generale della Regia guardia di finanza.

All'atto della presentazione alla Scuola ufficiali per la frequenza del corso, tutti gli aspiranti saranno rivisitati dal dirigente del servizio sanitario della Scuola per accertare se siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita collegiale.

Art. 7. — I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore);

b) un esame orale di geografia (durata 20 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata 20 minuti);

secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 8. — All'atto della visita medica, della presentazione all'esame scritto ed agli esami orali, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato purchè munito di fotografia recente.

Saranno esclusi dal concorso i candidati non forniti del documento di cui sopra.

Art. 9. — Il Comando generale della Regia guardia di finanza si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso senza specificarne i motivi i giovani che per qualsiasi ragione non giudicasse conveniente ammettere alla Scuola ufficiali, anche se non vi sia proposta o rapporto di alcuna autorità.

Art. 10. — L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che dal Comando generale della Regia guardia di finanza sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comando generale preparà il tema di esame e lo consegna in piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo articolo.

Art. 11. — Una Commissione di vigilanza nominata dal comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12. — La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta:

a) del comandante generale della Regia guardia di finanza o, in sua vece, del comandante in seconda del Corpo, presidente;

b) di un colonnello e di un altro ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;

c) di due insegnanti governativi negli Istituti d'istruzione media di secondo grado;

d) di un capitano della Regia guardia di finanza, con le funzioni di segretario senza voto.

Art. 13. — La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente, e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (cinque).

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 14. — Gli esami orali avranno luogo a Roma, avanti alla Commissione di cui al precedente art. 12, nel giorno che sarà tempestivamente comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (cinque).

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'inscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti nella prova scritta e nelle prove orali.

A parità di merito saranno seguiti i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e dall'articolo 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, sempre che si tratti di candidati che abbiano presentato in tempo i documenti relativi.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 15. — I candidati non militari potranno fruire della tariffa militare soltanto per recarsi dalla propria sede alla Scuola uffi-

ciali quando vi siano ammessi in qualità di allievi, ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Programma per gli esami di ammissione al corso allievi ufficiali della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza.

CULTURA STORICA (prova scritta).

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. L'indipendenza belga. Giuseppe Mazzini e la « Giovane Italia ». Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. C. Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. L'impero francese, l'unità germanica e l'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'Oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. Movimento di classi e ideologie demo-socialistiche.
11. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
12. Lo sviluppo dell'Italia durante il regno di Umberto I. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la Colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
13. La vita italiana dal 1900 al 1914. La conquista libica. I partiti politici; tendenze democratiche e risveglio nazionale.
14. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. La spedizione di Fiume e la questione dalmata.
15. L'Italia da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Fascismo e la ricostituzione etico-giuridica dello Stato. Il rinnovamento della coscienza italiana e la ricostruzione. L'ordinamento corporativo. I patti lateranensi. La politica estera e coloniale del Fascismo. Sviluppo agricolo, industriale e commerciale. Italia urbana e Italia rurale. Il problema demografico. Gli Italiani all'estero. Il Mediterraneo e l'Italia. L'impresa etiopica e l'assedio economico. L'Impero.

MATEMATICA (prova orale).

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di primo grado ad una incognita. Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali. Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali. Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo - parallelogramma - poligoni regolari - cerchio e sue parti - prisma e cilindro - piramide e cono - tronco di piramide e di cono - sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli. Funzioni trigonometriche. Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani. Area di un triangolo.

GEOGRAFIA (prova orale).

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione. Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latudine. Longitudine. Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria. Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione. Elementi del clima. Temperatura e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressione. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico. Classificazione dei climi.

Acque: suddisione delle acque: atmosferiche, continetali, oceaniche. Acque sotterranee e superficiali. Azione delle acque. Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione. Animali. Uomo*:

Vegetazione: flora. Forma di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Stato nazionale. Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*: sistema alpino, sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali, cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

Roma, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DI REVEL.

(2971)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.